



Ministero della Giustizia

Roma, 25 agosto 2011

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n.69"

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di provvedimento in oggetto mira, attraverso la razionalizzazione e semplificazione della normativa speciale in materia civile, a ricondurre i relativi riti ai tre modelli procedurali contenuti nei codici: il rito del lavoro, il rito sommario di cognizione e il rito ordinario di cognizione.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che le norme contenute nel provvedimento in materia di agevolazioni fiscali e di patrocinio a spese dello Stato sono già in vigore nell'attuale legislazione ed il loro inserimento nell'articolato non è suscettibile di produrre ipotesi di ampliamento del loro campo di applicazione.

Per ciò che concerne la disciplina del contributo unificato, si evidenzia che il passaggio dal rito camerale al rito sommario di cognizione, previsto in particolare per le controversie in materia di immigrazione, sembrerebbe prefigurare effetti di maggior gettito per l'erario, seppur allo stato non quantificabile.

Nello specifico si evidenzia che l'attuale normativa in materia di contributo unificato prevede un importo fisso di euro 77,00 per i procedimenti speciali in camera di consiglio e viceversa, per i processi sommari di cognizione si applica la disciplina di cui all'articolo 13, comma 3 del T.U. delle spese di giustizia, che prevede la riduzione del 50% degli attuali importi del contributo unificato, che ammonta, per il processo civile di valore indeterminabile, a euro 374,00.

Sotto il profilo dell'applicazione delle norme non emergono nuovi adempimenti per gli uffici giudiziari tali da modificare l'ordinaria attività istituzionale.

Per quanto premesso si evidenzia che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

Titolo: schema di decreto legislativo recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente:

dott. Gianluca Mauro Pellegrini –Ufficio Legislativo – 06/68852806

dott. Paolo Porreca – Ufficio legislativo – 06/68852713

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo proposto si inserisce nell'ambito delle iniziative legislative promosse dal Governo al fine di razionalizzare l'organizzazione della giustizia civile e ridurre i tempi di durata del processo, che già hanno trovato un importante riscontro parlamentare con l'approvazione della legge 18 giugno 2009, n. 69 (che ha introdotto alcune significative modifiche al codice di procedura civile), con l'emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (in materia di mediazione nelle controversie civili) e l'adozione del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 (regolamento concernente le regole tecniche del c.d. processo telematico).

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è stato predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le fonti che disciplinano le materie incise dal presente intervento normativo sono (secondo l'ordine di trattazione dei relativi procedimenti civili seguito nel testo):

- legge 24 novembre 1981, n. 689 (procedimento in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione);
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (procedimento in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada);
- decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (procedimento in materia di opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti);
- decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 (procedimento in materia di opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato);
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (procedimento in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali);
- legge 2 marzo 1963, n. 320; legge 11 febbraio 1971, n. 11; legge 3 maggio 1982, n. 203; legge 14 febbraio 1990, n. 29 (controversie agrarie);
- legge 12 febbraio 1955, n. 77 (procedimento di impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti);
- legge 7 marzo 1996, n. 108 (procedimento di opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato);
- legge 13 giugno 1942, n. 794 (procedimento per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocati);
- decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (procedimento per l'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia);
- decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini dell'Unione Europea e controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea o dei loro familiari);

- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione Europea e procedimento di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari);
- decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale);
- legge 13 maggio 1978, n. 180 (procedimento per l'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio);
- decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; legge 23 dicembre 1966, n. 1147; legge 17 febbraio 1968, n. 108; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (procedimento per le azioni popolari e per le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali);
- legge 24 gennaio 1979, n. 18 (procedimento per le azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo);
- decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (procedimento per l'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo);
- decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2006, n. 281 (procedimento per la riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche);
- legge 16 febbraio 1913, n. 89 (procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai);
- legge 2 febbraio 1963, n. 69 (procedimento di impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti);
- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215; decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; legge 1° marzo 2006, n. 67; decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (procedimenti in materia di discriminazione);
- decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327 (controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità);

- legge 31 maggio 1995, n. 218 (controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento);
- legge 14 aprile 1982, n. 164 (controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso);
- regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (procedimento in materia di opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici);
- legge 16 giugno 1927, n. 1766 (controversie in materia di liquidazione degli usi civici).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento in esame contiene la disciplina dei procedimenti civili attualmente regolati dalle fonti normative indicate nella sezione 2), al fine di riunire in un unico testo normativo la disciplina dei procedimenti civili di cognizione attualmente regolati dalla legislazione speciale (fatta eccezione per quei procedimenti espressamente esclusi dalla norma di delega legislativa).

Le fonti normative che attualmente disciplinano questi procedimenti vengono mantenute in vigore nella parte in cui contengono disposizioni di carattere sostanziale. In ciascuna di queste fonti è stata inoltre inserita una norma che rinvia, per la disciplina delle relative controversie, alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile sia con i principi costituzionali in materia di ordinamento giudiziario, sia con quelli relativi alla competenza legislativa in materia di norme processuali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento in esame non incide su alcuna competenza delle Regioni o degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile con i principi richiamati perché incide su una materia di esclusiva competenza statale (giurisdizione e norme processuali: art. 117, comma 2, lett. l) Cost.).

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Esiste una riserva di legge sia in materia di ordinamento giudiziario (art. 106 Cost.), sia in materia di disciplina del processo (art. 111 Cost.).

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge che vertono su materie analoghe a quelle incise dal presente provvedimento normativo (semplificazione e riduzione dei procedimenti civili riti di cognizione regolati dalle leggi speciali).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento regolatorio proposto non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le soluzioni organizzative previste nel disegno di legge razionalizzano la disciplina del processo civile, in funzione di una riduzione e semplificazione dei riti che disciplinano la trattazione controversie in materia civile. L'effetto indiretto di tale intervento (volto a ridurre i contrasti giurisprudenziali interpretativi della legge processuale) è quello di attuare il rispetto del termine di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'Italia è già stata citata in giudizio in più occasioni davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sotto il profilo della violazione del termine di durata ragionevole del processo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nulla da osservare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni introdotte nell'articolo 1 del decreto legislativo sono coerenti con la terminologia del codice di procedura civile in vigore e servono ad individuare "in blocco" le norme processuali applicabili a ciascuna tipologia di controversie regolate dal presente decreto legislativo, evitando di richiamare ogni volta – all'interno di ciascun articolo - le singole disposizioni del codice di procedura civile che si applicano a tali controversie.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono corretti e hanno tenuto conto delle modifiche intervenute in corso d'opera.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame introduce con la tecnica della novella legislativa alcune modifiche alle leggi che attualmente disciplinano i procedimenti relativi alle controversie civili regolate dal presente decreto legislativo.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'articolo 34 dello schema di decreto legislativo contiene alcune abrogazioni espresse di norme vigenti. Non vi sono effetti abrogativi impliciti derivanti dall'applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nulla da rilevare.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono altre deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non vi sono atti successivi attuativi: le norme del decreto legislativo troveranno applicazione con riguardo ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nulla da rilevare.

ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Lo schema di decreto legislativo attua la delega contenuta nell'art. 54 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

L'intervento regolatorio si inserisce in un complesso quanto disorganico quadro legislativo, che lo schema di decreto legislativo mira a riordinare e semplificare.

Sono state incise le fattispecie processuali riferite ai seguenti testi normativi primari (nell'ordine del testo):

- legge 24 novembre 1981, n. 689 (procedimento in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione);
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (procedimento in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada);
- decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (procedimento in materia di opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti);
- decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 (procedimento in materia di opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato);
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (procedimento in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali);
- legge 2 marzo 1963, n. 320; legge 11 febbraio 1971, n. 11; legge 3 maggio 1982, n. 203; legge 14 febbraio 1990, n. 29 (controversie agrarie);
- legge 12 febbraio 1955, n. 77 (procedimento di impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti);
- legge 7 marzo 1996, n. 108 (procedimento di opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato);
- legge 13 giugno 1942, n. 794 (procedimento per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocati);
- decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (procedimento per l'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia);
- decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini dell'Unione Europea e controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea o dei loro familiari);
- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione Europea);
- decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale);
- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (procedimento di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari);
- legge 13 maggio 1978, n. 180 (procedimento per l'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio);
- decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; legge 23 dicembre 1966, n. 1147; legge 17 febbraio 1968, n. 108; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (procedimento per le azioni popolari e per le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali);

- legge 24 gennaio 1979, n. 18 (procedimento per le azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo);
- decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (procedimento per l'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo);
- decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2006, n. 281 (procedimento per la riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche);
- legge 16 febbraio 1913, n. 89 (procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai);
- legge 2 febbraio 1963, n. 69 (procedimento di impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti);
- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215; decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; legge 1° marzo 2006, n. 67; decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (procedimenti in materia di discriminazione);
- decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327 (controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità);
- legge 31 maggio 1995, n. 218 (controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento);
- legge 14 aprile 1982, n. 164 (controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso);
- regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (procedimento in materia di opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici);
- legge 16 giugno 1927, n. 1766 (controversie in materia di liquidazione degli usi civici).

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento regolatorio interviene in un quadro connotato per la estrema proliferazione dei modelli processuali, avvenuta spesso in assenza di un disegno organico, alla ricerca di formule procedurali che potessero assicurare una maggiore celerità dei giudizi. Il fenomeno si è rivelato, nel tempo, come un fattore di disorganizzazione del lavoro giudiziario, unanimemente indicato come una delle cause delle lungaggini dei giudizi civili, e ha determinato una rilevante difficoltà interpretativa per tutti gli operatori del diritto.

Tali constatazioni di fatto traggono informazione dalle realtà processuali riscontrate nei singoli uffici giudiziari.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'intervento regolatorio vuole risolvere i problemi connessi alla disarmonicità normativa determinata dalla legislazione speciale in materia di processo civile, da cui sono derivati allungamenti dei tempi processuali e inaffidabilità, per cittadini e imprese, dei sistemi giudiziari italiani di risoluzione delle controversie.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

L'obiettivo è quello del miglioramento del servizio di giustizia attraverso la razionalizzazione e semplificazione della variegata normativa processuale presente nella legislazione speciale,

realizzabile con un unico testo normativo, contenente tutte le disposizioni speciali che disciplinano i procedimenti giudiziari previsti dalle norme non codicistiche.

Le specialità conservate sono state ridotte a quelle minime rese necessarie dalle peculiarità della materia trattata.

Si sono così ricondotti i plurimi riti della legislazione speciale, a soli tre modelli codicistici di riferimento, unificando le regole processuali.

Gli indicatori di verifica della implementazione di tale obiettivo sono costituiti dalle statistiche giudiziarie relative ai tempi processuali e al raggiungimento di decisioni di merito e non in rito, che dovrebbero incrementare a seguito della detta semplificazione. In particolare, il principale indicatore è dato dalla pendenza attuale dei procedimenti, che l'intervento regolatorio mira a contenere, data complessivamente da 5.698.054 cause.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Ministero della giustizia, uffici giudiziari, ordine professionale forense.

SEZIONE 2. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Nella predisposizione dello schema di decreto legislativo si è proceduto alla consultazione dell'ordine professionale forense, e di autorevoli esponenti del mondo giudiziario e accademico. Gli esiti della consultazione hanno confermato la necessità dell'intervento regolatorio in funzione degli obiettivi prefissati.

Si è tenuto conto poi delle audizioni parlamentari, che hanno coinvolto esponenti del mondo della magistratura, dell'avvocatura e dell'accademia.

SEZIONE 3. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

L'opzione di non intervento è stata ritenuta non perseguibile, in quanto non sarebbero altrimenti risolvibili le criticità individuate.

SEZIONE 4. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Sia nell'ambito dell'amministrazione sia nel corso delle consultazioni e audizioni non sono emerse opzioni alternative strutturali effettivamente praticabili, che avrebbero assicurato la realizzazione degli obiettivi prefissati.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'opzione regolatoria proposta è stata elaborata in funzione del miglioramento, per i cittadini e le imprese, dell'accesso al servizio giustizia. La misurazione degli effetti si basa sull'analisi del grado di riduzione dei tempi processuali e sul grado di incremento delle risposte nel merito alle richieste di tutela giudiziaria.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

I vantaggi dell'opzione prescelta consistono nella razionalizzazione e semplificazione della disciplina processuale. Non risultano svantaggi derivanti dall'opzione scelta.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Il decreto non prevede peculiari obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'efficacia dell'intervento regolatorio dipenderà in particolare dalla rapidità di implementazione applicativa delle novità normative, e dal grado di efficienza organizzativa degli uffici giudiziari.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

La modifica ha un'incidenza positiva sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, riducendo i tempi di risposta alle richieste di tutela giudiziaria avanzate da cittadini e imprese.

SEZIONE 7. LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Uffici giudiziari, Consiglio Superiore della Magistratura, avvocatura.

B) Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le peculiari azioni di pubblicità previste consistono nella pubblicizzazione dell'intervento regolatorio, ulteriore a quella nella Gazzetta Ufficiale, attraverso il sito internet del Ministero della giustizia.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio sull'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero della giustizia attraverso la Direzione generale delle statistiche.

D) Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Il Ministero della giustizia a cadenza biennale elaborerà la prescritta VIR nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti: raggiungimento effettivo della velocizzazione delle procedure; e riduzione della complessiva pendenza.